



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

SETTORE 5 Servizi di gestione del territorio e alle imprese
Ufficio Urbanistica

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N° 115 del 18.08.2011

OGGETTO: Costituzione in giudizio in opposizione al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica promosso da Zago in data 8/7/2011 per annullamento provvedimento adozione sanzione pecuniaria del 11/3/2011.

L'anno duemilaundici e questo di diciotto del mese di agosto alle ore 15,30 a Greve in Chianti nella Sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

All'appello risultano:

BENCISTA' ALBERTO	Sindaco	Presente
BURGASSI LETIZIA	Assessore	Assente
FORNI MARCELLO	Assessore	Presente
FORZONI SIMONA	Assessore	Presente
ROMITI STEFANO	Assessore	Presente
SECCHI SIMONE	Assessore	Presente
SOTTANI PAOLO	Assessore	Presente
VANNI TOMMASO	Assessore	Presente

Presenti N. 7 Assente N. 1

Assume la Presidenza il Sindaco Alberto Bencistà, partecipa il sottoscritto Dott. Rossano Mancusi Segretario Generale incaricato della redazione del verbale.



LA GIUNTA COMUNALE

Visto il ricorso al TAR notificato al Comune di Greve in Chianti in data 13.10.2010 prot. n. 23611, promosso dal Sig. Enzo Zago per:

- l'annullamento, previa sospensione dell' esecuzione, dell' ordinanza n. 204 del 04.08.2010 di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi;
- l'annullamento, previa sospensione dell' esecuzione, del provvedimento prot. n. 18856 del 10.08.2010 "accoglimento parziale di istanza di sanzione pecuniaria";
- l'annullamento, previa sospensione dell' esecuzione, della diffida all' esecuzione di opere di completamento del 18.08.2010 prot. n. 19476 e degli atti ivi richiamati, comunque presupposti, tra cui il verbale di sopralluogo prot. n. 14429 del 16.06.2010 e dell' ordinanza di sospensione lavori n. 166 del 25.06.2010;

Richiamata la precedente Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 08.11.2010, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Amministrazione si è costituita in giudizio in opposizione al citato ricorso;

Vista l'Ordinanza del TAR Toscana, Sezione Terza, n. 1083 del 26.11.2010 di non accoglimento dell' istanza cautelare, con la seguente motivazione: "Ritenuto che non è riscontrabile il presupposto del danno grave e irreparabile, considerato che gli atti impugnati non incidono sulla attività economica del ricorrente, attualmente in essere in altra sede..";

Visto il ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dal Sig. Enzo Zago, notificato in data 21.01.2011, assunto agli atti del Comune di Greve in Chianti in data 27.01.2011 prot. n. 1883, per l'annullamento dell'Ordinanza TAR Toscana n. 1083 del 26.11.2010;

Vista l'Ordinanza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione Quarta del 22.03.2011 di accoglimento dell'appello nei limiti della motivazione: "Considerato che sussiste il requisito del pregiudizio grave e irreparabile, in connessione dell'attività esercitata nella parte oggetto dell'intervento; Considerato che, ad una sommaria delibazione, propria della fase cautelare, i motivi di appello non paiono infondati, in relazione al procedimento sanzionatorio seguito dall'amministrazione rispetto alle richieste della parte odierna appellante; Considerato che pertanto la istanza cautelare limitatamente al locale dedito allo spazio espositivo...";

Visto che, a seguito di acquisizione di perizia di stima dell'Agenzia del Territorio, l'Ufficio Edilizia ha adottato il provvedimento prot. n. 545 del 11.03.2011, con il quale è stato determinato in € 68.000,00 l'importo della sanzione ex art. 139, L.R. 1/2005 e s.m.i. in luogo dell'ordine demolitorio delle opere abusive realizzate in parziale difformità dal P.C. n. 62/2007, e che tale importo è stato versato dal Sig. Zago in data 11.04.2011, come si evince dalla copia del bonifico eseguito presso la BCC Impruneta;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica del 08.07.2011 promosso dal Sig. Enzo Zago, assunto in atti al prot. n. 15229 del 08.07.2011, per l'annullamento del provvedimento di adozione della sanzione pecuniaria sopra detto;

Ritenuto opportuno costituirsi in giudizio anche in opposizione a quest'ultimo ricorso, ritenendo corretto l'operato dell'Ufficio Edilizia;



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi dai responsabili dei settori competenti, ai sensi dell' art. 49 comma 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

All'unanimità dei voti resi in forma palese

DELIBERA

Per quanto in narrativa:

1. Di costituirsi in giudizio avverso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, promosso dal Sig. Enzo Zago in data 08.07.2011 contro l'annullamento del provvedimento di adozione di sanzione pecuniaria, conferendo l'incarico agli Avvocati Natale Giallongo ed Enrico Amante, dello Studio Legale Giallongo e Associati, con sede a Firenze in Via Alfieri, 19;
2. Di demandare al Settore 5 Servizi di Gestione del Territorio e alle Imprese, competente per materia, il compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti al conferimento dell'incarico, compresa l'assistenza tecnica ai legali incaricati della difesa del Comune di Greve in Chianti;
3. Di dare atto che l'incarico sarà comprensivo di ogni facoltà, compresa quella di proporre eventuale trasposizione del contenzioso al TAR Toscana ex art. 10 D.P.R. n. 1199/1971;
4. Di autorizzare il Sindaco a rilasciare, se necessario, procura alla lite al professionista incaricato, sottoscrivendo il mandato allegato;
5. Di precisare che l'incarico comporterà assunzione di impegno di spesa di € 2.000,00 oltre C.A.P. 4% e I.V.A. 20%, per un importo complessivo pari ad € 2.496,00, come da progetto di notula prodotto dal professionista e allegato alla presente;
6. Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio Economato che provvederà ad aprire il sinistro presso la Compagnia assicurativa, usufruendo della copertura assicurativa dell'Ente.

Successivamente;

attesa l'urgenza di provvedere ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con n. 7 voti favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI
Provincia di Firenze

Approvato e sottoscritto:

FTO IL PRESIDENTE

FTO IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente deliberazione viene pubblicata oggi all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari, con nota prot. n. _____ del _____.

Greve in Chianti, lì _____ FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3);
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4).

Greve in Chianti, lì _____ FTO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA